

**REGOLAMENTO RESIDUALE DEL
CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI
POLIETILENE (POLIECO)
STANTE L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO CONSORTILE ALL'ART. 234 DEL DLGS
152/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

ARTICOLO 4 (DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA PREVALENTE)

1. Per i soggetti che esercitano la propria attività in più di una delle categorie previste dall'art. 4 dello Statuto, la categoria prevalente, per la quale viene effettuata l'ammissione al Consorzio è generalmente determinata sulla base della quantità di materia prima destinata alla fabbricazione di beni [a base di] polietilene prodotta od importata, di beni [a base di] polietilene prodotti, trasformati o importati, dei rifiuti [a base di] beni in polietilene raccolti, trasportati o stoccati, dei rifiuti di beni [a base di] polietilene recuperati o riciclati, nell'anno solare precedente a quello della domanda di ammissione, o, per i soggetti che hanno iniziato la propria attività nel corso dell'anno, sulla base delle quantità previste; [...].

2. La categoria prevalente così determinata può essere modificata, con delibera del Consiglio di Amministrazione a seguito della comunicazione prevista [...].

ARTICOLO 11 (ASSEMBLEA)

9. (Attribuzione dei voti in funzione delle quote) Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui è titolare nell'ambito della propria categoria, come determinate dagli art. 6 dello Statuto [...]. Ai consorziati che non abbiano ottemperato all'obbligo di comunicare i quantitativi di polietilene gestiti o abbiano comunicato un quantitativo pari a zero, salvo quanto previsto al successivo art. 19, non sono attribuiti voti. Ai consorziati che esercitano la propria attività in più di una delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 dello Statuto sono attribuite quote e conseguenti voti distinti per ciascuna categoria di attività.

ARTICOLO 19 (SANZIONI)

3. (Sanzioni) Nel caso di mancato o ritardato versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, il consorziato è in ogni caso e automaticamente tenuto a versare al Consorzio gli interessi di mora calcolati a un tasso pari al prime rate ABI vigente allo spirare del termine di pagamento è altresì automaticamente sospeso il diritto di ammissione in assemblea del consorziato inadempiente.

Nel caso di violazioni dell'obbligo di esporre e /o versare al Consorzio le somme previste dall'art. 7 comma 3 dello statuto il consiglio di amministrazione - fermo quanto previsto dal capoverso precedente - commina, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione e del versamento o meno delle somme dovute, una sanzione pecuniaria in misura:

- a) nel caso di prima infrazione, non inferiore alla metà e non superiore a due volte le somme dovute;
- b) nel caso di ulteriori infrazioni, non inferiore a due volte né superiore a quattro volte le somme dovute.

Tali sanzioni si applicano altresì qualora, vengano richiesti rimborsi ai quali il richiedente non risulti aver diritto. Nel caso di infrazioni agli altri obblighi previsti dallo statuto o dal presente regolamento, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il consiglio di amministrazione può comminare sanzioni pecuniarie non inferiori a € 516,46 e non superiori a € 51.645,69, tenuto conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché delle dimensioni dell'impresa. Le sanzioni irrogate dal consiglio di amministrazione sono ridotte a un terzo se il

pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi del comma successivo.

4. (Procedura di irrogazione) Prima di irrogare una sanzione il consiglio di amministrazione sente l'impresa consorziata in merito all'inadempimento degli obblighi consortili che il Consorzio ritiene sussistente e ai documenti e alle memorie da questa eventualmente presentati. La sanzione è comunicata al consorziato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'avvertenza della riduzione prevista comma che precede [...].

5. (Violazioni formali) L'omessa presentazione al Consorzio delle dichiarazioni contributive periodiche entro i termini fissati dal regolamento, o la presentazione di dichiarazioni incomplete, comporta automaticamente l'applicazione di una sanzione nella misura di € 2.582,28. Se l'inadempienza viene sanata entro sette giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione la sanzione di cui sopra è ridotta a € 103,291.